



FIALP-CISAL

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

C2 – EX.18

Roma, gennaio 2018

AGLI ISCRITTI

LORO SEDI

AVVISO

Destinatari della presente circolare sono esclusivamente gli iscritti titolari di trattamento integrativo, diretto o di reversibilità, erogato dal Fondo Aziendale INAIL 1969.

OGGETTO: Tassazione agevolata delle prestazioni integrative erogate dal cessato Fondo aziendale INAIL. Sopravvenienza della disposizione di legge sulla "Armonizzazione delle pensioni complementari pubbliche e private."

La presente informativa **aggiorna le notizie** fornite con il precedente notiziario del novembre 2017 sul contenzioso tributario aperto contro l'Agenzia delle Entrate per rivendicare la tassazione agevolata delle prestazioni erogate dal cessato Fondo integrativo aziendale, regolato dalla legge n. 70/1975 e gestito dall' INAIL.

Tassazione agevolata ex lege 252/05 che prevede dal 1/1/2007, come noto, che la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche integrative/complementari, comunque erogate, non faccia cumulo con altri redditi e che sulla stessa venga operata una ritenuta, a titolo di imposta, con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30 per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti, (dal 15% al 9%).

Nel contenzioso instaurato, il Sindacato o singoli iscritti hanno ottenuto una giurisprudenza sostanzialmente favorevole - *sia pure per il momento limitata alle giurisdizioni di primo e secondo grado, cioè quelle di merito* - che ha considerato valide le motivazioni addotte per contrastare le tesi dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo già operante fin dall'1 gennaio 2007 la disciplina fiscale prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, *(in alcuni casi gli uffici locali della stessa Agenzia hanno proceduto al pagamento delle somme indebitamente trattenute)*.

Uno dei ricorsi "pilota" promossi dal Sindacato di fronte alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio è giunto in Cassazione, con ricorso presentato in data 2 gennaio scorso.

Nel frattempo, e' sopravvenuta la Legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 che, al comma 156 dell'articolo 1, ai fini della "Armonizzazione delle pensioni complementari pubbliche e private" ha dettato, in materia di previdenza complementare, la seguente disposizione:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti."

Tale disposizione, evidentemente per realizzare un grossolano ma immediato risparmio nella spesa pubblica con lo spostamento di dieci anni della decorrenza del beneficio fiscale per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (una discriminazione a nostro avviso incostituzionale!) **potrebbe interferire** con il contezioso tributario in corso, violando peraltro l'autonomia della funzione giurisdizionale nelle cause che vedono l'Agenzia delle Entrate soccombente fino ad ora, come si è detto, a livello di giurisdizione di merito.

Si pone, dunque, il problema di come rapportarsi alla nuova normativa introdotta dalla legge di bilancio 2018 e quali iniziative assumere.

La questione necessita di particolare approfondimento perché si tratta di valutare l'alternativa:

- a) **se sia ancora valida la prosecuzione** del percorso fin qui seguito, cioè applicazione del regime fiscale di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 a far tempo dall'1.1.2007 essendo le pensioni dei fondi ex Legge n. 70/1975 oggetto dello speciale regime fiscale ivi stabilito;
- b) **se tale ipotesi debba considerarsi ormai esclusa** dalla norma primaria di cui al citato comma 156, che stabilisce direttamente il regime fiscale applicabile ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, **ma con decorrenza 1.1.2018** e con le previste limitazioni ed esclusioni rispetto alla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato.

Il problema merita la massima attenzione, anche allo scopo di predisporre, insieme al Sindacato pensionati INPS, un documento che possa fornire a tutti - ivi compresi gli avvocati incaricati - una linea di difesa.

